



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

Nel Sovraindebitamento di **VALORI GIULIETTA**

O.C.C.: Laura Baldoni

☞☞☞

Il Giudice delegato dott. Gianmarco Marinai,

vista la domanda di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da Valori Giulietta, nata a Cecina (LI) il 28.02.58 e residente in Piombino in Rosai 5 CF. VLRGTT58B69C415J, letti gli atti, ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1, osserva:

- Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3;
- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (dott. Laura Baldoni) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;
- non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B;
- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Valori Giulietta.



- a) nomina liquidatore Marco Menicagli;
- b) dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno e che, qualora il debitore attività di impresa, la stessa sia annotata nel registro delle imprese;
- d) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con la precisazione che l'ordine di liberazione dell'immobile sarà eseguito dal liquidatore al momento dell'aggiudicazione;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 5, lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la pensione percepita;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Livorno, 13 maggio 2016

IL GIUDICE DELEGATO  
*dott. Gianmarco Marinai*

